

Roma, 5 SET. 2008

E.P.A.P. - Ente di Previdenza e
Assistenza Pluricategoriale
Via del Tritone, 169
00187 Roma (Rm)

Prot. n. 2007/194979

OGGETTO: *Consulenza giuridica; richiesta di chiarimenti in merito alla deducibilità ai fini IRPEF del contributo integrativo minimo per gli iscritti all'EPAP - Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale.*

Con la consulenza giuridica in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 10, comma 1, lett. e), del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'E.P.A.P. - Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale, gestisce la previdenza obbligatoria degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e forestali e dei geologi.

Sono tenuti a versare i contributi all'E.P.A.P. tutti gli iscritti agli albi professionali delle predette categorie che esercitano attività autonoma sia in forma individuale che associata.

L'Ente chiede chiarimenti in merito alla deducibilità del contributo integrativo minimo che gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento dell'Ente.

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'E.P.A.P. ritiene che il contributo integrativo minimo sia deducibile dal reddito complessivo del contribuente ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir, richiamando a sostegno della propria tesi le indicazioni fornite da questa Agenzia con la risoluzione n. 69 del 2006 che ha riconosciuto la deducibilità del contributo integrativo minimo in relazione agli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commercialisti.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il regolamento dell'E.P.A.P., approvato con decreto interministeriale del 3 agosto 1999 (successivamente modificato il 27 maggio 2007) attuativo del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, prevede all'art. 2-*bis*, che l'iscritto all'Ente deve versare obbligatoriamente il contributo soggettivo, il contributo di solidarietà, il contributo di maternità e il contributo integrativo.

In merito a quest'ultimo contributo, l'art. 4, comma 1, del regolamento prevede che *"gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale... La maggiorazione è ripetibile nei confronti del debitore"*.

Il comma 2, del medesimo art. 4, precisa che *"La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma (comma 1) è fissata nella misura del due per cento ed il relativo importo è obbligatoriamente evidenziato sul documento fiscale emesso dai soggetti di cui all'art. 1."*

Il successivo comma 3 stabilisce che *"Il contributo integrativo non può essere inferiore, per ogni iscritto, all'ammontare risultante dall'applicazione della percentuale di cui al comma 2 (ossia il 2%) sull'importo corrispondente a*

sette volte il contributo minimo soggettivo di cui all'art. 3, comma 4, dovuto per lo stesso anno."

Il comma 4, infine, chiarisce che *"il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto Irpef e non concorre alla formazione del reddito imponibile; su di esso è dovuta l'Iva"*.

Il contributo integrativo, assistito dal meccanismo della rivalsa, non concorrendo alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF, è indeducibile dal reddito dei contribuenti. Tale indeducibilità ricorre anche nell'ipotesi in cui l'iscritto pur avendo maturato il diritto alla rivalsa, per qualsiasi motivo, non lo esercita.

Diverse considerazioni devono essere fatte in relazione al contributo integrativo minimo, espressamente disciplinato dall'art. 4, comma 3, del citato regolamento dell'E.P.A.P.

Tale contributo è dovuto nell'ipotesi in cui il contribuente abbia realizzato un limitato volume d'affari o, addirittura, un volume d'affari pari a zero. In questi casi, infatti, la norma richiede agli iscritti di versare comunque un importo minimo, dato dall'applicazione della maggiorazione percentuale (2%) ad un volume d'affari teorico (pari a sette volte il contributo minimo soggettivo di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento).

Gli iscritti che nell'anno non raggiungono il volume d'affari teorico, sono obbligati, pertanto, a versare alla Cassa il contributo integrativo minimo che necessariamente sarà superiore al contributo integrativo che il professionista può addebitare al committente esercitando la rivalsa.

Ne consegue che la differenza che ne risulta rimane a completo carico dell'iscritto che non può recuperare dai propri clienti l'onere contributivo.

Da una interpretazione sistematica delle norme di riferimento, considerata la natura previdenziale del contributo integrativo minimo e attesa la sua obbligatorietà, si ritiene che qualora questo sia rimasto effettivamente a carico del contribuente (per l'intero, nel caso di volume d'affari uguale a zero, o

unicamente per quella quota differenziale che prescinde dal volume d'affari realizzato e che non è suscettibile di rivalsa) sia possibile dedurlo dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir.

IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Busa
IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO
Orsino Saccone

